

CAPITOLO II

Furto in abitazione e furto con strappo

di GIUSEPPE AMARELLI

BIBLIOGRAFIA: AMARELLI, *Circostanze ed elementi essenziali del reato: il difficile distinguo si ripropone per il furto in abitazione*, CP, 2007, 2815 ss.; ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale. I delitti contro il patrimonio*, 15^a ed., C.F. GROSSO (a cura di), Agg., Milano, 2008; ARDIZZONE, *I reati aggravati dall'evento. Profili di teoria generale*, Milano, 1984; ARIOLLI, *La truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche è circostanza aggravante del reato di cui all'art. 640 c.p.*, Cass. pen., 2002, 3378 ss.; BACCI, *Commento all'art. 2, LP*, 2002, 338 ss.; BARTOLI, *Truffa aggravata per conseguire erogazioni pubbliche: una fattispecie davvero circostanziale?*, DPP, 2003, 302 ss.; BASILE, *Art. 59 sub b)*, in *Commentario cod. pen.* Marinucci-Dolcini, Milano, 2^a ed., 763 ss.; BONDI, *I reati aggravati dall'evento tra ieri e domani*, Milano, 1999; CADOPPI, *La distinzione fra circostanze aggravanti ed elementi costitutivi al vaglio di un caso concreto*, GM, 1985, 659; CINGARI, *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche*, in PALAZZO (a cura di), GCCP, Padova, 2005, 212 ss.; CUPELLI, *Il legislatore gioca col fuoco: gli incendi boschivi (art. 423 bis c.p.) fra emergenza e valore simbolico del diritto penale*, IP, 2002, 183 ss.; DALL'ORA, *"Edificio od altro luogo destinato ad abitazione" ai sensi dell'art. 625, n. 1, RIDPP*, 1947, 467 s.; DE VERO, *Circostanze del reato e commisurazione della pena*, Milano, 1983; FABBRO, *Truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche: davvero una circostanza aggravante?*, CP, 2003, 2322 ss.; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, 4^a ed., Bologna, 2006; ID., *Diritto penale. Parte speciale. I delitti contro il patrimonio*, 5^a ed., Bologna, 2007; FIORE C.-FIORE S., *Diritto penale. Parte generale*, 3^a ed., Torino, 2008; FLORA, *Le nuove frontiere della politica criminale: le inquietanti modifiche in tema di circostanze e prescrizione*, DPP, 2005, 1325 ss.; GARGANI, *Le modifiche al codice penale introdotte dal c.d. «pacchetto sicurezza» (l. 26 marzo 2001, n. 128)*, StI, 2002, 1 ss.; GAROFOLI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, 3^a ed., Milano, 2006; GIUNTA, *Dal disegno di legge Cirielli alla legge ex Cirielli: l'evoluzione del testo e il suo contesto*, Milano, 2006, 1 ss.; GUERRINI, *Elementi costitutivi e circostanze del reato*, Milano, 1988, 22 ss.; INSOLERA, *Qualche riflessione sul «pacchetto sicurezza»*, IP, 2002, 947 ss.; KRÜPELMANN, *Die Bagatelldelikte. Untersuchungen zum Verbrechen als Steigerungsbegriff*, Berlin, 1966; MANDUCHI, *Art. 624 bis*, in *Commentario cod. pen.* Padovani, 4^a ed., Milano, 2007, 3875 ss.; MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, 4^a ed., Padova, 2001; MANTOVANI, *Furto in abitazione e furto con strappo*, in *Dig. pen., Agg., II*, Torino, 2004, 237 ss.; MARCONI, *Il nuovo regime d'imputazione delle circostanze aggravanti*, Milano, 1993; MARINUCCI, *Certeza d'impunità per i reati gravi e "mano dura" per i tossicodipendenti in carcere*, DPP, 2006, 170 ss.; MARINUCCI-DOLCINI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, 2^a ed., Milano, 2006; MELCHIONDA, *Le circostanze del reato. Origine, sviluppo e prospettive di una controversa categoria penalistica*, Padova, 2000; MIEDICO, *Art. 624 bis*, in *Commentario cod. pen.* Marinucci-Dolcini, Milano, 2006, 4436 ss.; MOCCIA, *Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali*, Padova, 1988; MONGILLO, *Considerazioni in tema di reati pluri offensivi e di applicazione delle attenuanti di cui all'art. 62, n. 4 c.p. al delitto di rapina*, CP, 2002, 2111 ss.; PADOVANI, *Circostanze del reato*, in *Dig. pen., II*, Torino, 1988, 193 ss.; PADOVANI, *Una novella piena di contraddizioni che introduce disparità inaccettabili*, GDir, dossier 1, 2006, 32 ss.; PAGLIARO, *Principi di diritto penale. Parte speciale. Delitti contro il patrimonio*, Milano, 2003; PALIERO, *«Minima non curat praetor». Ipertrofia del diritto penale e decriminalizzazione dei reati bagatellari*, Padova, 1985; PECORELLA, *Furto*, in *ED, XVIII*, Milano, 1969, 369; PISA, *Le misure restrittive del «pacchetto sicurezza» (I). Le norme penali*, DPP, 2001, 939 ss.; PREZIOSI, *La fattispecie qualificata*, Padova, 2000;

PULITANÒ, *Diritto penale. Parte generale*, Torino, 2005; RIVIEZZO, *Pacchetto sicurezza, commento alla legge 26 marzo 2001 n. 128*, Milano, 2001; ROMANO M., *Commentario sistematico cod. pen.*, I, 3^a ed., Milano, 2004; STILE, *Il giudizio di prevalenza o di equivalenza tra le circostanze*, Napoli, 1971; TERRACINA, *La truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ed il ruolo del bene giuridico nelle fattispecie di reato*, IP, 2003, 667 ss.; VALLINI, *Circostanze del reato*, in *Dig. pen., Agg.*, I, Torino, 2000, 51; VASSALLI, *Concorso tra circostanze eterogenee e "reati aggravati dall'evento"*, RIDPP, 1975, 10 ss.

S O M M A R I O : **1.** La riforma del 2001 e l'introduzione dell'art. 624 bis c.p. **2.** La controversa natura giuridica dell'art. 624 bis c.p. **2.1.** *Segue:* l'importanza pratica della questione. **2.2.** *Segue:* la tesi a sostegno della natura circostanziale. **2.3.** *Segue:* la tesi prevalente a sostegno della natura autonoma. **3.** Il furto in abitazione. **3.1.** *Segue:* i luoghi rilevanti ai fini della configurazione della fattispecie. **4.** Il furto con strappo. **5.** Il concorso con altre circostanze aggravanti.

Art. 624 bis c.p.

Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.

Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.

La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.

1. La riforma del 2001 e l'introduzione dell'art. 624 bis c.p.

♦ Fino a pochi anni or sono il furto in abitazione ed il furto con strappo costituivano due delle tante circostanze aggravanti speciali del furto comune e, come tutte le altre, erano naturalmente collocate all'interno del successivo art. 625 c.p., rubricato, per l'appunto, «Circostanze aggravanti».

Con l'art. 21 l. 26.3.2001, n. 128, titulata «Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini» (c.d. "pacchetto sicurezza"), il legislatore – seguendo, peraltro, un modello emergenziale di intervento normativo, sperimentato pochi mesi prima con la l. 4.8.2000, n. 220, che aveva portato all'introduzione nell'art. 423 bis c.p. della figura autonoma di delitto di incendio boschivo in luogo della identica, abrogata, fattispecie aggravata di cui all'art. 425 c.p.¹ – ha, però, mutato

¹ Evidenzia come, anche in relazione all'incendio boschivo, il legislatore con l'art.

la *sedes materiae* di entrambe tali ipotesi circostanziali di cui all'art. 625, nn. 1 e 4, c.p., procedendo alla loro espressa abrogazione, ed alla loro contestuale "riconversione" nell'art. 624 *bis* c.p. in autonome norme incriminatrici, dotate di una cornice edittale leggermente più severa rispetto alle altre aggravanti².

La *ratio* di questa scelta politico-criminale è stata ravvisata nell'intento di rendere più rigoroso il trattamento sanzionatorio nei confronti di due condotte furtive in costante incremento e particolarmente odiose, sottraendole al rischio evidenziato dalla prassi della loro possibile "eliminazione" in seguito all'eventuale giudizio di equivalenza o soccombenza nel bilanciamento con le circostanze eterogenee operato dal giudice in sede di commisurazione della pena ai sensi dell'art. 69 c.p.

Lo scopo dichiaratamente perseguito dal legislatore con tale novella normativa, difatti, è stato quello di attutire l'accresciuto allarme sociale destato dalla larga diffusione nella c.d. "criminalità di strada" di questi comportamenti criminosi fortemente invasivi e violenti, ed oltremodo pericolosi per l'integrità di beni giuridici fondamentali, quali la persona ed il patrimonio. Entrambe le fattispecie causano, invero, oltre che un danno economico diretto al patrimonio del derubato, anche (o, forse, è meglio dire, soprattutto) delle significative ripercussioni ultra-patrimoniali, tanto nei confronti del medesimo derubato, quanto nei confronti di tutti gli altri consociati, alimentando in essi una diffusa sensazione di insicurezza e frustrazione ed incidendo negativamente sulla qualità della loro vita quotidiana³.

Sia il furto in abitazione, sia quello con strappo, non sembrano costituire, cioè, dei semplici delitti contro il patrimonio, ma sembrano assumere – alla stregua della rapina – la diversa (e, dunque, più grave) veste di reati necessariamente complessi e plurioffensivi⁴, dal momento che, oltre al bene giuridico di categoria, offendono

423 *bis* c.p. si sia limitato a trasformare in titolo autonomo di reato, una preesistente fattispecie circostanziale (l'abrogato art. 425, n. 5), CUPELLI, *Il legislatore gioca col fuoco: gli incendi boschivi (art. 423 bis c.p.) fra emergenza e valore simbolico del diritto penale*, IP, 2002, 183 ss.

² Sulla riforma del 2001, che ha introdotto la fattispecie in esame, si rinvia a PISA, *Le misure restrittive del «pacchetto sicurezza» (I). Le norme penali*, DPP, 2001, 939 ss.; BACCI, *Commento all'art. 2, LP, 2002*, 338 ss.; RIVIEZZO, *Pacchetto sicurezza, commento alla legge 26 marzo 2001 n. 128*, Milano, 2001; GARGANI, *Le modifiche al codice penale introdotte dal c.d. «pacchetto sicurezza» (l. 26 marzo 2001, n. 128)*, StI, 2002, 1 ss.; INSOLEIRA, *Qualche riflessione sul «pacchetto sicurezza»*, IP, 2002, 947 ss.; MANTOVANI, *Furto in abitazione*

e furto con strappo, in *Dig. pen., Agg.*, II, Torino, 2004, 237 ss.; MIEDICO, *Art. 624 bis*, in *Commentario cod. pen.* Marinucci-Dolcini, Milano, 2006, 4436 ss.; nonché, sia consentito, al nostro *Circonstanze ed elementi essenziali del reato: il difficile distinguo si ripropone per il furto in abitazione*, CP, 2007, 2815 ss.

³ In tal senso si veda: MANTOVANI, *Furto in abitazione e furto con strappo*, cit., 237 ss.; RIVIEZZO, *Pacchetto sicurezza*, cit., 38.

⁴ Sulla distinzione dei reati in plurioffensivi necessari e plurioffensivi eventuali, a seconda se la loro commissione leda sempre, oppure solo eventualmente, entrambi i beni protetti dalla norma incriminatrice, si rinvia a MONGILLO, *Considerazioni in tema di reati plurioffensivi e*

anche quello della c.d. sicurezza, inteso «nella accezione di inviolabilità, fisica e psichica, della sfera personale del soggetto attivo»⁵.

Addirittura, nell'originario disegno di legge presentato dal Governo (d.d.l. n. 5925/2001), sulla scorta di tali valutazioni, si era prospettata la possibilità di mutare la collocazione sistematica delle originarie aggravanti e di riconvertirle in delitti contro la persona, anziché contro il patrimonio.

Più precisamente, si era immaginato di inserire la nuova fattispecie in materia di furto con strappo nell'art. 628 c.p. sulla rapina, e quella in materia di furto in abitazione in un nuovo articolo 614 *bis* c.p., allo scopo di rafforzare, rispettivamente, la tutela dell'incolumità personale nel primo caso, e, nel secondo caso, la tutela del domicilio inteso, «non tanto nella sua consistenza oggettiva, quanto nel suo essere proiezione spaziale della persona, cioè ambito primario ed imprescindibile di libera estrinsecazione della personalità individuale»⁶.

Queste proposte sono poi state scartate per le ragioni che più avanti verranno analizzate, e si è preferito optare al momento del varo della legge per una soluzione meno drastica ed innovativa; con la riforma del 2001 si è, infatti, badato solamente ad accrescere la risposta punitiva nei confronti di queste due fattispecie di furto, senza mutarne (se non marginalmente nel solo caso del furto in abitazione) la disciplina, ma semplicemente utilizzando come unico strumento la loro trasfigurazione in distinte ed indipendenti fattispecie incriminatrici⁷.

Gli elementi costitutivi del furto in abitazione e con strappo, così come le loro cornici edittali, non sono stati, invero, oggetto di radicali modifiche rispetto al passato.

Da un lato, il contenuto descrittivo del precetto primario e, dunque, l'ambito di operatività di entrambe, è rimasto pressoché invariato, fatta eccezione per piccole sfumature relative alla terminologia utilizzata per la identificazione dei luoghi in cui è configurabile il furto in abitazione nel 1° co. A mutare sensibilmente è stata invece solo la tecnica di redazione prescelta questa volta dal legislatore, poiché, contrariamente all'originaria disciplina, entrambe le figure non sono più modellate *per relationem* con l'art. 624 c.p., ma sono costruite in maniera del tutto indipendente, ripetendo in tutti e due i commi che le contengono (peraltro in maniera pleona-

di applicazione delle attenuanti di cui all'art. 62, n. 4, c.p., al delitto di rapina, CP, 2002, 2111.

⁵ Così, incisivamente, FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale. I delitti contro il patrimonio*, 5ª ed., Bologna, 2007, 77; sulla natura plurioffensiva e complessa di queste fattispecie cfr. MANTOVANI, *Furto in abitazione*, cit., 239.

⁶ Sul punto, si rinvia a BACCI, *Commento all'art. 2, cit.*, 387; PAGLIARO, *Principi di diritto penale. Parte speciale. Delitti contro il patrimonio*, Milano, 2003, 96.

⁷ BACCI, *Commento all'art. 2, cit.*, 386; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, Parte speciale, cit.*, p. 76.

stica, soprattutto nel secondo caso) la definizione del furto comune, con l'aggiunta dei rispettivi elementi specializzanti.

Dall'altro, anche il precetto secondario è rimasto sostanzialmente identico rispetto al passato, dal momento che l'unica modifica che lo ha riguardato (la triplicazione del minimo edittale della pena pecuniaria, che è passata da 103 a 309 euro) è stata sostanzialmente irrilevante.

Ciò significa, quindi, che la *vis innovativa* di questa riforma dipende esclusivamente dalla natura giuridica che si attribuisce al nuovo art. 624 *bis* c.p.: notevole, se la si reputa una fattispecie incriminatrice autonoma; pressoché nulla e priva di alcuna reale incidenza sull'effettiva operatività delle suddette fattispecie, se la si considera una fattispecie circostanziata⁸.

Dunque, il punto preliminare da affrontare in tal caso è proprio quello relativo alla qualifica giuridica di questa fattispecie, perché, sebbene *prima facie*, guardando alla *voluntas legis* del legislatore storico, non sembrerebbero residuare dubbi circa la sua natura di fattispecie autonoma, in realtà la prassi giudiziaria ne ha alimentati ugualmente.

2. La controversa natura giuridica dell'art. 624 *bis* c.p. ♦ Come sempre accade quando una norma prende il largo nel mare aperto del diritto, rescindendo il cordone con la volontà storica dei suoi compilatori, anche l'art. 624 *bis* c.p., una volta calato nel codice ed "oggettivatosi", nonostante la apparente univocità della volontà del "legislatore storico", si è inevitabilmente esposto a poliedriche e difformi letture da parte dei suoi interpreti⁹.

Mancando nella sua formulazione letterale ogni indicatore normativo esplicito della sua natura autonoma o circostanziale, e non sussistendo né a livello ontologico (nella realtà fenomenica non esistono dati idonei a stabilire se un elemento di una fattispecie sia una circostanza o un elemento essenziale), né tanto meno a livello normativo (nel nostro codice penale manca l'esplicita previsione di parametri normativi in grado di guidare con certezza l'interprete davanti a norme incrimina-

⁸ Sottolinea come la trasformazione delle preesistenti circostanze aggravanti in autonome fattispecie incriminatrici abbia costruito il vero aspetto innovativo della riforma del 2001, PISA, *Le misure restrittive*, cit., 941. Analogamente RIVIEZZO, *Pacchetto sicurezza*, cit., 40 ss., rileva che se si continua a considerare le due figure del furto in abitazione e con strappo come circostanze aggravanti, si finisce con il far perdere senso all'intervento del legislatore.

⁹ Sul punto v. PULITANÒ, *Diritto penale. Parte generale*, Torino, 2005, 158 s., il quale evidenzia come la ricostruzione della volontà contingente e soggettiva del "legislatore storico" non rappresenti un utile criterio ermeneutico, dal momento che, al contrario, ogni legge deve essere interpretata sistematicamente, in quanto «tessera di un mosaico complesso nel quale il senso di ciascuna tessera è collegato a quello di altre».

trici di questo tipo), criteri discretivi univoci utili a stabilire quando una disposizione incriminatrice contenente un elemento specializzante debba dirsi autonoma e quando, invece, debba considerarsi una mera circostanza, anche questa volta la giurisprudenza al momento delle prime contestazioni della nuova fattispecie si è interrogata sulla sua natura giuridica¹⁰.

Inoltre, ad alimentare i dubbi ha contribuito anche la coeva vicenda relativa alla fattispecie di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640 *bis* c.p., fattispecie che, pur essendo stata collocata in un articolo autonomo, è stata considerata ugualmente come una mera aggravante.

2.1. Segue: l'importanza pratica della questione ♦ Peraltro, tale questione, diversamente da quanto si potrebbe essere portati a pensare, è tutt'altro che meramente astratta e teorica, proiettando, altresì, sul piano della concreta applicazione di queste fattispecie, effetti di non poco momento¹¹.

Innanzitutto, come già si è accennato in apertura, la sua soluzione incide sulla possibilità di attrarre o meno la fattispecie comprensiva dell'elemento specializzante "anfibo" nel giudizio di bilanciamento delle circostanze eterogenee *ex* art. 69 c.p. e, dunque, sul potere discrezionale del giudice in sede di commisurazione della risposta sanzionatoria.

Nel caso in cui si attribuisca a questa figura criminosa il valore di fattispecie autonoma essa verrà sottratta a tale giudizio e dovrà essere necessariamente computata ai fini della sussistenza del fatto e della commisurazione della pena.

Diversamente, nell'ipotesi inversa, il giudice potrà pervenire anche alla radicale "eliminazione" (dal punto di vista giuridico) della figura circostanziale, dal momento che, com'è noto, il giudizio di bilanciamento può concludersi con l'affermazione della equivalenza o, addirittura, della soccombenza di detta fattispecie, rispetto alle altre circostanze eterogenee reputate sussistenti, anche se si tratta di attenuanti generiche.

Se, cioè, si riconosce natura circostanziale all'elemento specializzante si ammette

¹⁰ In generale, per approfondimenti sul tema delle circostanze si rinvia per tutti a DE VERO, *Circostanze del reato e commisurazione della pena*, Milano, 1983; MELCHIONDA, *Le circostanze del reato. Origine, sviluppo e prospettive di una controversa categoria penalistica*, Padova, 2000; STILE, *Il giudizio di prevalenza o di equivalenza tra le circostanze*, Napoli, 1971.

¹¹ Mettono in luce le numerose conseguen-

ze pratiche connesse alla attribuzione ad una determinata figura criminosa della natura di fattispecie autonoma o circostanziata, MARI-NUCCI-DOLCINI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, 2^a ed., Milano, 2006, 420; PADOVANI, *Circostanze del reato*, in *Dig. pen.*, II, Torino, 1988, 193 ss.; GUERRINI, *Elementi costitutivi e circostanze del reato*, Milano, 1988, 22 ss.

la possibilità che esso possa anche “scompare” nel caso concreto; al contrario, se si perviene alla conclusione opposta, tale elemento, come tutti gli elementi costitutivi, diventa “indefettibile”¹².

Breve. La attribuzione alla fattispecie incriminatrice della natura meramente circostanziale reca con sé il non trascurabile rischio della totale “obliterazione” dell’elemento specializzante ad opera esclusiva dell’attività discrezionale dell’interprete, rischio quanto mai deprecabile, soprattutto, nel caso di reati aggravati dall’evento¹³. In tali ipotesi questa conclusione comporta come logico corollario la “bagatellizzazione” per via interpretativa di figure criminose non solo astrattamente, ma anche concretamente, non bagatellari¹⁴.

Un esempio paradigmatico di possibili (inopportune) degradazioni giurisprudenziali del tipo di illecito è costituito dal delitto di rissa di cui all’art. 588 c.p.: se si parte dalla convinzione della natura circostanziale del secondo comma di questa fattispecie (la morte di uno dei corrissanti), tutte le volte in cui il giudice, all’esito del giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p., ritenga equivalente o prevalente rispetto ad esso una qualsivoglia attenuante, la cornice edittale di pena passerà da tre mesi-cinque anni di reclusione a 500-309 euro di multa¹⁵!

In secondo luogo, la attribuzione della qualifica circostanziale grava in maniera significativa sulla individuazione dei criteri di imputazione soggettiva dell’elemento incerto all’autore del fatto, soprattutto (almeno dopo la riforma del 1990) nelle fattispecie dolose.

Se si tratta di elemento costitutivo di un’autonoma fattispecie incriminatrice di tipo doloso, in relazione ad esso dovrà essere accertata necessariamente la sussistenza del dolo, al pari di ogni altro elemento costitutivo del *Tatbestand*; se, al con-

¹² Così, MARINUCCI-DOLCINI, *Manuale di diritto penale*, cit., 420.

¹³ Per una approfondita trattazione dei problemi implicati dai reati aggravati dall’evento, v. ARDIZZONE, *I reati aggravati dall’evento. Profili di teoria generale*, Milano, 1984; BONDI, *I reati aggravati dall’evento tra ieri e domani*, Milano, 1999.

¹⁴ Com’è noto, invece, la eventuale attenuazione (o addirittura eliminazione) della risposta sanzionatoria per i c.d. “reati bagatellari non autonomi”, vale a dire, per quei reati in astratto potenzialmente dannosi, ma in concreto dotati di scarso disvalore sociale (l’esempio di scuola sempre valido è quello del furto della mela), dovrebbe rappresentare, secondo

il modello di Krümpelmann, un obiettivo da perseguire per i sistemi penali moderni. Sul punto cfr. KRÜMPELMANN, *Die Bagatelldelikte. Untersuchungen zum Verbrechen als Steigerungsbegriff*, Berlin, 1966; in argomento, nella dottrina italiana, si vedano PALIERO, «Minima non curat praetor». *Ipertrofia del diritto penale e decriminalizzazione dei reati bagatellari*, Padova, 1985, 627 ss., spec. 645 ss.; MOCCIA, *Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali*, Padova, 1988, 97 ss.

¹⁵ Evidenziano il pericolo di una simile, inammissibile, bagatellizzazione di un reato lesivo del bene giuridico vita, MARINUCCI-DOLCINI, *Manuale di diritto penale*, cit., 424.

trario, si tratta di mera circostanza aggravante, sarà sufficiente accertare la sussistenza della colpa secondo quanto disposto dall'art. 59, 2° co., c.p.¹⁶.

In altre parole, riguardo a tale aspetto, il riconoscimento della natura circostanziale all'elemento ambiguo riverbera effetti negativi sulla piena attuazione del principio di colpevolezza costituzionalmente garantito ex art. 27, 1° co., Cost., poiché consente di imputare (soggettivamente) al reo un elemento di una fattispecie incriminatrice dolosa a titolo meramente colposo.

Inoltre, ulteriori e non marginali conseguenze della qualificazione del dato normativo "vago" come circostanza o come elemento costitutivo, concernono l'individuazione del tempo necessario alla prescrizione del reato, soprattutto prima delle modifiche apportate alla disciplina in *subiecta materia* dalla l. 5.12.2005, n. 251, la c.d. legge ex-Cirielli¹⁷.

Sotto la vigenza del vecchio testo dell'art. 157 c.p. l'identificazione della natura dell'elemento specializzante incideva sempre su tale computo, dal momento che ai sensi del secondo comma di detto articolo «per determinare il tempo necessario a prescrivere si aveva riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diluizione minima stabilita per le circostanze attenuanti».

Oggi, invece, ai sensi del novellato art. 157, 1° co., la qualifica circostanziale esplica effetti sulla disciplina della prescrizione unicamente nei casi di «aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale».

Ed ancora, conseguenze di questa distinzione si riflettono anche sul piano del concorso di persone nel reato; della efficacia della legge penale nello spazio e della configurabilità o meno del tentativo.

Per quanto concerne il primo profilo, quello della disciplina utilizzabile nel caso di concorso di persone nel reato, ove si opti per qualificare l'elemento specializzante "dubbio" come circostanza troverà applicazione la disciplina prevista dall'art.

¹⁶ MARINUCCI-DOLCINI, *Manuale di diritto penale*, cit., 420; GAROFOLI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, 3ª ed., Milano, 2006, 640.

¹⁷ Per dei commenti sulla novella apportata alla disciplina della prescrizione dalla legge n. 251 del 2005 si rinvia, tra i tanti, a FLORA, *Le nuove frontiere della politica criminale: le inquietanti modifiche in tema di circostanze e prescrizione*, DPP, 2005, 1325 ss.; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 869 ss.; C. FIORE-S.

FIORE, *Diritto penale, Parte generale*, 3ª ed., Torino 2008, 321 ss.; MARINUCCI, *Certezza d'impunità per i reati gravi e "mano dura" per i tossicodipendenti in carcere*, DPP, 2006, 170 ss.; GIUNTA, *Dal disegno di legge Cirielli alla legge ex Cirielli: l'evoluzione del testo e il suo contesto*, Milano, 2006, 1 ss.; PADOVANI, *Una novella piena di contraddizioni che introduce disparità inaccettabili*, GDir, dossier n. 1, 2006, 32 ss.

118 c.p. che esclude la comunicabilità di talune circostanze soggettive ai concorrenti. Diversamente, se si ravvisi in esso un elemento costitutivo di un titolo differenziato di reato, troverà applicazione la disciplina generale in materia di concorso di persone nel reato e, specificamente, la disciplina dettata dagli artt. 116 e 117 c.p. per le ipotesi di concorso in un reato diverso da quello voluto dal concorrente e di concorso in un reato proprio¹⁸.

Per quel che concerne poi l'efficacia della legge penale nello spazio la qualifica circostanziale della fattispecie condiziona la sua perseguibilità da parte dell'Autorità giudiziaria nazionale: qualora, infatti, si verifichi nel territorio dello Stato italiano il solo elemento "ambiguo", mentre tutti gli altri si verifichino all'estero, la legge italiana non potrà mai trovare applicazione e la punibilità del fatto sarà esclusa; ai sensi dell'art. 6, 2° co., c.p. essa potrà essere applicata solo ove si accerti la commissione nel territorio italiano di un elemento della fattispecie incriminatrice che rappresenti almeno una parte dell'azione o dell'omissione, oppure l'evento costitutivo¹⁹.

Ed infine, con riferimento alla rilevanza penale del tentativo, la attribuzione all'elemento specializzante della qualifica circostanziale determina il sorgere di incertezze circa la configurabilità o meno del delitto tentato, dal momento che secondo un orientamento abbastanza consolidato in dottrina il tentativo di delitto circostanziato (diversamente dal tentativo circostanziato di delitto) non sarebbe ipotizzabile²⁰.

Solo nel caso in cui si ammetta che la norma contenente il dato incerto integri una autonoma fattispecie incriminatrice si potrà ritenere punibile, senza ostacoli di sorta, anche il tentativo di delitto circostanziato.

Si potrebbe a questo punto obiettare che il problema del distinguo fra circostanze ed elementi essenziali abbia negli ultimi tempi perso una parte della sua rilevanza in seguito alle recenti riforme, rispettivamente, dei criteri di imputazione soggettiva delle circostanze (legge n. 19/1990) e della disciplina della prescrizione (legge n. 251/2005).

Sotto il primo profilo, infatti, la qualifica circostanziale dell'elemento dubbio in-

¹⁸ Cfr. MARINUCCI-DOLCINI, *Manuale di diritto penale*, cit., 420; GAROFOLI, *Manuale di diritto penale*, cit., 640; PADOVANI, *Circostanze*, cit., 194.

¹⁹ Tale aspetto è preso in considerazione da PADOVANI, *Circostanze*, cit., 194; MARINUCCI-DOLCINI, *Manuale di diritto penale*, cit., p. 420; GAROFOLI, *Manuale di diritto penale*, cit., 640.

²⁰ In merito al problema specifico della configurabilità del tentativo di delitto circo-

stanziato cfr. FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, 4ª ed., Bologna, 2006, 434; C. FIORE, S. FIORE, *Diritto penale. Parte generale*, 3ª ed., Torino, 2008, 478; MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, 4ª ed., Padova, 2001, 470; M. ROMANO, *Commentario cod. pen.*, I, 3ª ed., Milano, 2004, 600; PULITANÒ, *Diritto penale. Parte generale*, Torino, 2005, 482.

fluenza oggi in maniera meno significativa che in passato la tenuta del principio di colpevolezza.

Mentre durante la vigenza del testo originario dell'art. 59, 2° co., c.p., l'apertura di un *vulnus* nel principio di personalità della responsabilità penale di cui all'art. 27, 1° co., Cost., era eclatante, dal momento che tale costatazione recava come conseguenza l'ascrizione all'autore del fatto dell'elemento specializzante della fattispecie criminosa a titolo di responsabilità oggettiva anziché di dolo. Dopo la riforma del 1990, invece, tale ferita è stata parzialmente suturata, in quanto (come si è già anticipato poc'anzi) la differenza tra i criteri di imputazione degli elementi essenziali e delle circostanze è stata fortemente smussata. Com'è noto, attualmente in base al nuovo testo dell'art. 59, 2° co., c.p. le circostanze aggravanti non sono più imputate a titolo oggettivo, bensì (secondo l'insegnamento delle due celebri sentenze della Corte Costituzionale, nn. 364/1988 e 1085/1988) si richiede per la loro ascrizione al reo l'accertamento del coefficiente psicologico soggettivo minimo della colpa²¹.

Sotto il versante della prescrizione, poi, la nuova disciplina dettata dall'art. 157 c.p. per il computo dei termini riduce i deleteri effetti (soprattutto accelerativi) connessi in precedenza alla qualifica circostanziale dell'elemento specializzante. Se, come detto, sotto la vigenza del testo originario delle norme in materia di prescrizione le circostanze condizionavano sempre il computo del *tempus ad quem* per la prescrizione del reato, oggi invece esse incidono unicamente nel caso in cui si tratti di circostanze ad effetto speciale, autonome ed indipendenti.

Pur essendo entrambe le obiezioni fondate, non bisogna, però, lasciarsi trarre in inganno.

Innanzitutto, le più o meno recenti riforme ora richiamate non hanno risolto in maniera definitiva né il problema della incidenza delle circostanze sui criteri di imputazione soggettiva, né, tanto meno, quello della loro influenza sul computo del tempo utile alla prescrizione.

Li hanno solo resi meno rilevanti.

E, soprattutto, se è vero che sotto i versanti ora analizzati la questione circa la identificazione della natura giuridica di un elemento specializzante di una figura criminosa è divenuta meno pregnante, è anche vero però che, dopo la riforma del 1974 dell'art. 69 c.p. ad opera del d.l. 99/1974, convertito in l. 220/1974, essa si è acuita vieppiù con riguardo al giudizio di bilanciamento delle circostanze. Da questa data in poi è divenuto possibile coinvolgere in tale giudizio tutte le cir-

²¹ Sui criteri soggettivi di imputazione delle circostanze introdotti con la l. 19/1990 cfr., tra i tanti, MARCONI, *Il nuovo regime d'imputazione delle circostanze aggravanti*, Milano, 1993;

PREZIOSI, *La fattispecie qualificata*, Padova, 2000, 221 ss.; VALLINI, *Circostanze del reato*, in *Dig. pen., Agg.*, I, Torino, 2000, 51.

costanze senza esclusione di sorta (almeno fino alle recenti riforme in materia di recidiva introdotte sempre ad opera della l. 251/2005), esponendo il sistema penale al serio rischio di vedere delegata in bianco al potere discrezionale del giudice la facoltà di neutralizzare anche imponenti variazioni sanzionatorie²².

2.2. Segue: la tesi a sostegno della natura circostanziale ♦

Ora, come si accennava, al momento delle prime applicazioni del *novum* legislativo, proprio in ragione delle notevoli implicazioni pratiche appena esposte, le incertezze sulla natura giuridica si sono riproposte anche circa il furto in abitazione e con strappo.

Secondo un primo orientamento minoritario, avallato dalla giurisprudenza di merito, il nuovo art. 624 *bis* c.p. sarebbe una circostanza aggravante del furto semplice di cui all'art. 624 c.p., poiché il cambio di sede topografica da un articolo all'altro operato dal legislatore del 2001 con il c.d. "pacchetto sicurezza" non rappresenterebbe un indicatore univoco della volontà legislativa di mutare la qualifica giuridica di questa figura criminosa e di trasformarla in autonoma fattispecie incriminatrice.

A far propendere per questa conclusione militerebbero, come si è accennato, pretese ragioni di continuità logico-normativa con la precedente disciplina del furto in abitazione contenuta nell'abrogato art. 625, n. 1, c.p.; non esistendo, invero, evidenti elementi differenziali tra la nuova e la vecchia disposizione mancherebbero basi oggettive su cui fondare la mutazione della natura giuridica²³.

Naturalmente, se si accoglie questo punto di vista e si opta per attribuire all'art. 624 *bis* c.p. una qualifica giuridica meramente circostanziale, si consente al giudice di attrarlo nel giudizio di bilanciamento *ex* art. 69 c.p. ai fini della determinazione della pena da irrogare, e, addirittura, al termine di questa valutazione discrezionale-comparativa, di reputarlo equivalente o, soprattutto, soccombente rispetto ad ogni altra circostanza eterogenea riconosciuta sussistente, anche le sole attenuanti generiche di cui all'art. 62 *bis* c.p.

²² In tal senso cfr. VASSALLI, *Concorso tra circostanze eterogenee e "reati aggravati dall'evento"*, RIDPP, 1975, 10 ss., a cui avviso al giudice, dopo tale riforma, sono stati «conferiti poteri immensi, tali da permettergli, se volesse, di porre quasi nel nulla la supposta o manifesta volontà del legislatore», con il rischio di aprire le porte in questo modo all'ingresso nel nostro ordina-

mento di «un diritto "libero" rimesso a scelte individuali del giudice». In argomento, si vedano anche CADOPPI, *La distinzione fra circostanze aggravanti ed elementi costitutivi al vaglio di un caso concreto*, GM, 1985, 659; PADOVANI, *Circostanze*, cit., 194.

²³ Trib. Livorno, 6.5.2003; Trib. Asti, 5.11.2002.

2.3. Segue: la tesi prevalente a sostegno della natura autonoma ♦ In realtà, questa tesi non sembra condivisibile, dal momento che privilegia un criterio interpretativo del tutto minoritario ed inattendibile, trascurando, altresì, quanto asserito dalla recente decisione delle Sezioni Unite del 2002 che ha inteso porre un punto finale alla diatriba relativa alla natura giuridica delle fattispecie incriminatrici contenenti un elemento specializzante “anonimo”.

Com'è noto, infatti, le Sezioni Unite penali della Suprema Corte, con la famosa sentenza Fedi del luglio del 2002, avente ad oggetto il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640 *bis* c.p.²⁴, sono addivenute alla conclusione di considerare decisivo per la soluzione dei casi incerti il c.d. criterio strutturale della “modalità di descrizione della fattispecie”²⁵.

Ad avviso del massimo organo della Cassazione, il dato probante la natura di una fattispecie comprensiva di un elemento “dubbio” sarebbe rappresentato dalla tecnica di descrizione del comportamento incriminato nel precetto primario della norma incriminatrice: se il legislatore ha optato per la descrizione *per relationem*, vale a dire attraverso il rinvio ad un fatto descritto in altra fattispecie, ci si troverà dinanzi ad una circostanza; diversamente, se ha privilegiato la descrizione completa, ci si troverà al cospetto di un autonomo titolo di reato.

Come precisa la sentenza in un passo decisivo in cui confuta le critiche mosse contro tale criterio, «una siffatta struttura della norma incriminatrice indica la volontà di configurare soltanto una circostanza aggravante (...). L'obiezione secondo cui vi sono casi in cui la descrizione *per relationem* è tuttavia compatibile con la configurazione di un autonomo reato, non regge ad un'analisi critica più attenta. A ben vedere, tutti i casi addotti a sostegno dell'obiezione, tra cui l'art. 251, 2° co., l'art. 452 e l'art. 527, 2° co. (prima della recente depenalizzazione), configurano reati colposi, sicché la descrizione per rinvio alla corrispondente ipotesi dolosa non contrasta con la configurazione di una fattispecie autonoma di reato solo per la ragione che il modulo descrittivo adoperato, se da una parte richiama il fatto tipico del rea-

²⁴ Per approfondimenti sui problemi sorti relativamente alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche introdotta nell'art. 640 *bis* c.p. con la l. 55/1990, e sui contrapposti orientamenti formati in dottrina e giurisprudenza, cfr. ARIOLLI, *La truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche è circostanza aggravante del reato di cui all'art. 640 c.p.*, CP, 2002, 3378 ss.; BARTOLI, *Truffa aggravata per conseguire erogazioni pubbliche: una fattispecie davvero circostanziale?*, DPP, 2003, 302 ss.; FABBRO, *Truffa per il conseguimento di erogazioni pubbli-*

che: davvero una circostanza aggravante?, CP, 2003, 2322 ss.; TERRACINA, *La truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ed il ruolo del bene giuridico nelle fattispecie di reato*, IP, 2003, 667 ss.; CINGARI, *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche*, in PALAZZO (a cura di), GCCP, Padova, 2005, 212 ss.; BASILE, *Art. 59 sub b)*, in *Commentario cod. pen.* Marinucci-Dolcini, cit., 763 ss.

²⁵ Cass., sez. un., 10.7.2002, Fedi, n. 26351, DPP, 2003, 295 ss., nonché, DG, 2002, n. 38, 23 ss.

to doloso, dall'altra introduce anche una variazione nell'elemento soggettivo, che è essenziale nella struttura del reato medesimo, trasformandolo da doloso a colposo»²⁶.

In altri termini, quando la struttura della fattispecie penale (come nel caso di cui all'art. 640 *bis* c.p.) è definita attraverso il richiamo degli elementi essenziali del delitto base e con la sola introduzione come *quid novi* di un elemento estraneo alla struttura essenziale del fatto, appare «inequivoca la volontà legislativa di configurare una circostanza aggravante e non un diverso titolo di reato». Quando, cioè, la descrizione della fattispecie «non immuta gli elementi essenziali» del delitto base, né quelli materiali né quelli psicologici, ma introduce soltanto un oggetto materiale specifico, tradizionalmente qualificato come accidentale e cioè circostanziale, allora «tra reato base e reato circostanziato intercorre un rapporto di specialità unilaterale, per specificazione o per aggiunta, nel senso che il secondo include tutti gli elementi essenziali del primo con la specificazione o l'aggiunta di elementi circostanziali»²⁷.

Ebbene, appare chiaro che alla stregua di questo criterio, giudicato – in assenza di una presa di posizione del legislatore – il più attendibile da parte delle Sezioni unite, l'art. 624 *bis* c.p. non può essere mai reputato una mera figura circostanziale, dal momento che i precetti di entrambe le due fattispecie ivi contenute non sono stati plasmati *per relationem* con la fattispecie base, ma sono stati scritti *ex novo* in maniera del tutto indipendente.

A tale conclusione è approdata anche la Suprema Corte in una recente pronuncia del 2006, sebbene ignorando incomprensibilmente le indicazioni criteriologiche contenute nella decisione delle Sezioni Unite sulla truffa aggravata, ed avvalendosi, al contrario, del criterio dell'interpretazione storica della *ratio legis* e della *voluntas* del legislatore storico, reputato inattendibile invece dalla menzionata sentenza Fedi del 2002²⁸.

Tuttavia, sono ancora frequenti nella giurisprudenza di merito casi di disorientamenti interpretativi circa la natura giuridica della nuova fattispecie. In una recente decisione la Suprema Corte ha annullato con rinvio una sentenza di condanna di primo grado per il delitto di cui all'art. 624 *bis* c.p., ravvisando in essa il vizio della violazione di legge, «con riferimento al trattamento sanzionatorio, per avere il giudice inflitto una pena illegale, avendo trascurato di considerare la natura autonoma del reato di furto in abitazione *ex art.* 624 *bis* c.p., con la conseguente inapplicabilità del giudizio di comparazione tra le circostanze. (...) Il giudicante ha erroneamente omissso di considerare il furto di cui all'art. 624 *bis* c.p. come figura autonoma di

²⁶ Così, ancora, Cass., sez. un., 10.7.2002, Fedi, n. 26351, *cit.*

²⁷ Cass., sez. un., 10.7.2002, Fedi, *cit.*

²⁸ In tal senso, si veda Cass. pen., 4.11.2006, CP, 2007, 2814.

reato, così effettuando un giudizio di comparazione tra le circostanze, con la conseguente determinazione della pena base in misura inferiore al minimo edittale»²⁹.

3. Il furto in abitazione ♦ La nuova disciplina del furto in abitazione, contenuta nel primo comma dell'art. 624 *bis* c.p., ricalca sostanzialmente quella precedente di cui all'art. 625, n. 1, c.p. Come in passato la *ratio* dell'inasprimento sanzionatorio risiede nel disvalore sociale che connota la condotta di chi commette un furto, introducendosi nel domicilio altrui ed accettando il rischio di trovarsi al cospetto del soggetto passivo³⁰.

Anzi, proprio per tale prerogativa, è stato osservato che sarebbe più opportuno definire questa norma incriminatrice "furto con violazione di domicilio" (interpretando il concetto di domicilio alla stregua dell'art. 614 c.p., nel senso di luogo di privata dimora, e non nel suo senso civilistico di «luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi»), piuttosto che, come nella rubrica dell'art. 624 *bis*, "furto in abitazione". Il requisito connotativo della stessa non è costituito, infatti, dal riferimento al tipo di locale, bensì dall'abusiva introduzione del ladro all'interno della dimora altrui, in violazione della sua *privacy*³¹.

L'unica differenza saliente rispetto al passato concerne l'ambito di operatività che, come vedremo tra breve, è stato (volontariamente?), per un verso, leggermente ristretto, e, per altro verso, leggermente ampliato³².

Sotto il primo profilo, infatti, anche da una sommaria comparazione tra le due fattispecie susseguitesi nel tempo, emerge chiaramente come il legislatore abbia circoscritto l'applicabilità della nuova norma incriminatrice al solo caso dell'"introdursi" in un luogo di privata dimora, eliminando, invece, ogni riferimento all'altro caso del "trattenersi", prima espressamente preso in considerazione dalla vecchia circostanza aggravante che incriminava disgiuntivamente l'introdursi ed il trattenersi.

Ciò significa che tutte le volte in cui il soggetto si sia introdotto nel luogo di privata dimora legittimamente, con il consenso originario della vittima, ma si sia trattato successivamente in maniera abusiva allo scopo di commettere il furto, non si configuri il reato complesso di cui all'art. 624 *bis* c.p., bensì un concorso di reati tra

²⁹ Così, Cass. pen., 17.2.2009, *S.N.B.H.*, n. 15011.

³⁰ MANDUCHI, *Art. 624 bis*, in *Commentario cod. pen.* Padovani, 4^a ed., Milano, 2007, 3875 ss.

³¹ Per simili considerazioni sulla opportu-

nità di ridefinizione della nuova fattispecie del furto in abitazione si veda PAGLIARO, *Principi di diritto penale*, cit., 96.

³² In tal senso cfr. MIEDICO, *Art. 624 bis*, cit., 4438.

il delitto di violazione di domicilio di cui all'art. 614 c.p. e quello di furto comune di cui all'art. 624 c.p.³³.

A tal proposito, si deve solo notare come per potersi parlare di introduzione sia necessario che il soggetto abbia fatto ingresso con tutto il corpo all'interno dell'abitazione della vittima, non essendo sufficiente l'introduzione in essa di una sola parte del corpo (ad esempio, l'asportazione di un bene da una casa realizzata inserendo solo un braccio da una finestra); in questa seconda ipotesi si riterrà configurata, al più, l'aggravante del mezzo fraudolento di cui all'art. 625, n. 2 c.p.³⁴.

Sotto il secondo profilo, invece, sempre tramite una lettura sinottica delle due fattispecie, ci si rende conto che il legislatore ha ampliato sensibilmente il raggio di azione del furto in abitazione, estendendo il novero dei luoghi nei quali esso è configurabile.

Mentre l'originaria circostanza parlava di «edificio o altro luogo destinato ad abitazione», l'attuale ipotesi incriminatrice parla di «edificio o altro luogo destinato a privata dimora o pertinenze di essa».

Alla base di tale opzione politico-criminale c'è l'intenzione del legislatore di porre fine alle forti discrasie sollevate in dottrina e giurisprudenza dalla locuzione originaria.

Com'è noto, sotto la vigenza della disciplina preesistente, da un lato, c'era chi sosteneva che essa potesse essere interpretata estensivamente, fino a far rientrare nella nozione di edifici – senza sfociare in una illegittima applicazione analogica – anche quegli edifici non destinati ad abitazione, dovendosi intendere il limite della destinazione ad uso abitativo specificato nella seconda parte del disposto normativo riferibile solo ad «ogni altro luogo diverso dagli edifici», e non anche agli edifici³⁵.

Dall'altro, c'era invece chi riteneva che essa dovesse essere interpretata restrittivamente, escludendo la sussistenza dell'aggravante in tutti i casi in cui il furto si fosse consumato in un luogo (edificio o altro) non destinato ad abitazione, anche se tra essi venivano ricomprese le «appartenenze» non strettamente destinate ad uso abitativo, come, ad esempio, le scale, i sottoscala, i cortili, gli atri, i pianerottoli ecc.³⁶.

Dall'altro ancora, c'era chi sosteneva che essa potesse estendersi anche alle ipo-

³³ In questo senso, FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, cit., 78.

³⁴ Cass. pen., 2.4.1960, Migliozi, GP, 1960, II, 852; PAGLIARO, *Principi di diritto penale*, cit., 101.

³⁵ PECORELLA, *Furto*, in ED, XVIII, Milano, 1969, 369.

³⁶ In tal senso, si veda: ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale. I delitti contro il patrimonio*, 15^a ed., C.F. GROSSO (a cura di), Agg., Milano, 2008, 322; Cass. pen., 14.10.1992, De Battisti, CP, 1994, 934; Cass. pen., 29.10.1990, Busatta, CP, 1992, 2080.

tesi di furti commessi in locali non destinati ad abitazione, ma attigui alla abitazione della vittima³⁷.

3.1. Segue: i luoghi rilevanti ai fini della configurazione della fattispecie ♦ In effetti, la nuova locuzione, che ricalca per grosse linee quella contenuta nell'art. 614 c.p. per il delitto di violazione di domicilio, sembra aver voluto recepire proprio l'interpretazione estensiva propugnata da una parte della dottrina e della giurisprudenza, chiarendo che il delitto di furto in abitazione, peraltro a dispetto della rubrica della fattispecie, si configura tutte le volte in cui il ladro si introduca in «un edificio o in un altro luogo destinato in tutto o in parte a dimora o nelle pertinenze di essa».

Per aversi il furto in esame, è oggi sufficiente che esso avvenga in un luogo che sia destinato, anche solo in parte, a privata dimora.

Il primo elemento letterale che determina un ampliamento del precedente raggio di azione è costituito dalla specificazione del dato quantitativo “anche solo in parte”; esso consente di ritenere integrato il furto in parola anche nel caso in cui esso sia avvenuto in locali adiacenti all'abitazione della vittima, come ad esempio uno studio o un ufficio annesso alla casa.

Il secondo dato è, invece, rappresentato dal termine “dimora”; esso, difatti, (come, peraltro, ha già dimostrato la giurisprudenza con riferimento all'interpretazione dell'art. 614 c.p.)³⁸ ha un campo semantico più esteso del precedente “abitazione”, ricomprendendo, non solo la casa dove la vittima conduce la sua vita domestica, ma anche quei luoghi dove svolge altre attività personali della propria vita privata, come, ad esempio, le attività lavorative, politiche, ricreative, sportive, culturali ecc.³⁹.

Come ha precisato la Suprema Corte in una delle prime pronunce relative alla novellata fattispecie, «l'ipotesi di reato delineata dall'art. 624 *bis* c.p., in tema di furto in abitazione, esplicitamente amplia, attraverso la definizione del luogo come “destinato in tutto o in parte a privata dimora”, la portata della previsione, così da comprendere in essa tutti quei luoghi nei quali le persone si trattengono per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della loro vita privata (studi professionali, stabilimenti industriali o, come nella fattispecie relativa a furto in un negozio di ferramenta, esercizi commerciali)»⁴⁰.

³⁷ Cass. pen., 28.10.1987, Passaretti, *RP*, 1989, 43.

³⁸ PISA, *Le misure restrittive*, cit., 942.

³⁹ GARGANI, *Le modifiche al codice penale*, cit.,

9; MANTOVANI, *Furto in abitazione*, cit., 240; FIAN-DACA-MUSCO, *Diritto penale, Parte speciale*, cit., 78; MIEDICO, *Art. 624 bis*, cit., 4439.

⁴⁰ Così, Cass. pen., 17.9.2003, S., n. 43671,

Proprio facendo leva sulla differenza di significato tra abitazione e dimora, la Suprema Corte in una recentissima decisione del 2008 è approdata alla conclusione di considerare luogo di privata dimora anche il locale dove la vittima svolge la propria attività professionale⁴¹, ribadendo così quanto già affermato in costanza della nuova fattispecie per il caso di un furto commesso in un negozio di ferramenta⁴².

Alla luce di questi arresti giurisprudenziali, si può, quindi, dire che oggi ai fini della sussistenza del delitto di furto in abitazione di cui all'art. 624 *bis* c.p., per "luogo destinato a privata dimora" deve intendersi qualsiasi luogo, non pubblico, in cui una persona si trattenga, in modo permanente oppure transitorio e contingente, per compiere atti di vita privata o attività lavorative⁴³.

Inoltre, a contribuire a delineare in maniera più chiara i nuovi confini del furto in abitazione contribuisce anche l'ultima parte della locuzione appena citata, quella che inserisce nell'elenco tassativo dei luoghi (recependo anche questa volta un orientamento interpretativo già avallato nel silenzio della precedente formulazione normativa dalla giurisprudenza e ricalcando sempre l'elenco contenuto nell'art. 614 c.p. in materia di violazione di domicilio) anche le pertinenze, intese queste ultime non secondo l'accezione soggettiva civilistica di cui all'art. 817 c.c., ma secondo una diversa accezione oggettiva, in base alla quale un luogo è considerato pertinenza ai sensi del diritto penale sulla scorta della sua oggettiva destinazione a servizio della dimora, a prescindere dal soggetto che l'abbia decisa⁴⁴.

Il riferimento alle pertinenze dei luoghi destinati in tutto o in parte a privata di-

RP, 2004, 185; *contra*, si veda PAGLIARO, *Principi di diritto penale*, cit., 97, il quale osserva che «non può essere considerato luogo di dimora il luogo di lavoro, anche se ogni giorno vi si rimane per diverse ore. Il termine "dimora" contiene in sé un riferimento etimologico implicito al riposo dell'uomo (*mora*, in latino, significa anche sosta, giornata di riposo). E questo riposo deve avere una certa durata: non è luogo di dimora il locale dove si riposano i lavoratori nelle pause di lavoro e neppure quello dove prendono la mensa. (...) Si può concludere che "dimora" è il luogo destinato al normale riposo notturno di una persona. E poiché, nel momento attuale della nostra civiltà, il luogo del riposo notturno è normalmente affiancato da altri locali con funzione di cucina, stanza da pranzo, servizi, salotto ecc., anche questi fanno un corpo unico a formare la dimora».

⁴¹ Cass. pen., 19.5.2008, n. 20022, *DPP*, 2008, 839; in senso conforme, Cass. pen., 18.9.2007, n.

43089, dove è stato affermato che integra il reato di furto in abitazione la condotta di colui che si impossessa della merce sottratta ad un negozio; nonché, nella giurisprudenza di merito, T. M., Bologna, 21.9.2006, n. 1163, *Il merito*, 2007, 6, 71, dove è stato ribadito che ai fini dell'integrazione dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 624 *bis*, 1° co., c.p., il concetto di «luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora» è più ampio di quello di abitazione, trovando applicazione la nuova fattispecie anche nei riguardi di esercizi commerciali.

⁴² Cass. pen., 14.11.2003, Sgaramella, *CP*, 2005, 60.

⁴³ Cass. pen., 16.5.2008, C., n. 20022; in senso conforme si vedano anche Cass. pen., 17.9.2003, n. 43671; Cass. pen., 26.2.2003, Solimando, *RP*, 2003, 855, nonché *CP*, 2004, 1266.

⁴⁴ Sul punto cfr. PAGLIARO, *Principi di diritto penale*, cit., 99.

mora ha consentito di superare le incertezze emerse in passato circa la possibilità di sussumere, senza dover ricorrere a forzature ermeneutiche, il furto in un cortile adiacente ad un'abitazione o in una portineria di uno stabile, nell'ipotesi aggravata di cui all'art. 625, n. 1, c.p.⁴⁵.

Deve infine, rilevarsi che, così come già avveniva in passato, anche oggi il furto in abitazione deve ritenersi integrato quando avvenga in luoghi che siano destinati anche solo temporaneamente a privata dimora, come le stanze degli alberghi, le barche, i camper, le tende ecc., o in luoghi non abitati al momento della consumazione del delitto anche da anni, dal momento che la norma non aggancia la definizione del suo ambito di operatività ad alcun limite cronologico o soggettivo, ma semplicemente a quello della oggettiva destinazione a privata dimora⁴⁶.

A tal riguardo, la Corte di Cassazione ha precisato che «il reato di cui all'art. 624 bis c.p. è configurabile ogniqualvolta il soggetto attivo del furto, per commettere il reato, si introduca in un luogo, che sia destinato ad essere abitato. Non è però necessario che il locale lo sia anche concretamente, essendo a tal fine sufficiente che abbia tale carattere o a seguito di una effettiva utilizzazione, o per le modalità della sua sistemazione (ad es. arredamento), da cui sia desumibile lo scopo abitativo»⁴⁷.

Per il resto questo delitto si presenta ancora come un reato plurioffensivo, poiché tutela, oltre (o forse è meglio dire, prima ancora del) al patrimonio del soggetto passivo, anche la sua riservatezza e sicurezza, e continua ad essere qualificabile ai sensi dell'art. 85 c.p. come un reato complesso, dal momento che è il frutto della combi-

⁴⁵ In tal senso si veda Cass. pen., 25.3.2008, n. 28192, dove è stato affermato che «integra il delitto di cui all'art. 624 bis c.p. (furto in abitazione), la condotta di colui che commetta il furto nella portineria di un condominio, in quanto la portineria di uno stabile condominiale rientra nell'ambito della tutela dei beni predisposta dall'art. 624 bis succitato, in ragione della sua destinazione a privata dimora ed essendo, in ogni caso, incontrovertibile la sua natura pertinenziale sia in riferimento all'unità immobiliare occupata dallo stesso portiere nello stesso stabile condominiale sia, pro quota, in riferimento a tutti gli altri appartamenti dell'anzidetto complesso». A conclusioni analoghe perviene Cass. pen., 4.11.2006, *cit.*, dove, relativamente al caso di un furto di un'autovettura avvenuto nel cortile adiacente l'abitazione del proprietario, è stato ritenuto sussistente il nuovo delitto di cui all'art. 624 bis

c.p., trattandosi, per l'appunto, di una pertinenza del luogo destinato a privata dimora. In passato, sotto la vigenza della vecchia disciplina, questo orientamento era già condiviso dalla giurisprudenza maggioritaria. Tra le tante pronunce di questo tenore, si possono ricordare: Cass. pen., 28.7.1994, Cianci, *CP*, 1995, 2560, relativa ad un furto in immobile sottoposto a sequestro; Cass. pen., 24.6.1983, Cardosi, *CP*, 1985, 354, inerente ad un furto in un appartamento di vacanza.

⁴⁶ PAGLIARO, *Principi di diritto penale*, *cit.*, 98; MIEDICO, *Art. 624 bis*, *cit.*, 4440.

⁴⁷ Così, Cass. pen., 18.5.2005, n. 23402, *CP*, 2007, 1653; già sotto il vigore della precedente normativa, la dottrina non richiedeva che il luogo fosse effettivamente abitato, sul punto cfr. DALL'ORA, "Edificio od altro luogo destinato ad abitazione" ai sensi dell'art. 625, n. 1, *RIDPP*, 1947, 467 s.

nazione di due diverse fattispecie, il delitto di furto comune di cui all'art. 624 c.p., naturalmente, e quello di violazione di domicilio di cui all'art. 614 c.p.⁴⁸.

Proprio in forza di questo rapporto di specialità tra le due fattispecie (il 624 *bis* ed il 614 c.p.), si è discusso circa la corretta qualificazione giuridica da attribuire alla condotta di colui che, a fronte del riconoscimento di debito da parte di altro soggetto, accompagnato, tuttavia, dalla dichiarazione di non potere o volere adempiere tempestivamente, si sia introdotto "*invito domino*" nell'abitazione del debitore e si sia impadronito di un oggetto di proprietà del predetto con la volontà, ed il dichiarato intento, di trattenerlo fino alla avvenuta soddisfazione del suo credito. La Suprema Corte ha risolto tali incertezze, asserendo che questa condotta non integra gli estremi del delitto di cui all'art. 624 *bis* c.p. (furto in abitazione), bensì quelli (del concorso) dei delitti di violazione di domicilio (art. 614 c.p.) ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose (art. 392 c.p.)⁴⁹.

4. Il furto con strappo ♦ Se, come si è visto, la disciplina in materia di furto in abitazione, ha subito con la riforma del 2001 delle seppur minime modifiche, quella dettata nel secondo comma dell'art. 624 *bis* c.p. per il furto con strappo, volgarmente definito "scippo", è rimasta immutata rispetto alla precedente di cui all'art. 625, n. 4, c.p., seconda parte.

Anche la *ratio* del diverso trattamento sanzionatorio rispetto al furto comune continua ad essere rappresentata dalla sua natura necessariamente plurioffensiva, poiché lo strappare un oggetto di dosso a qualcuno lede, oltre naturalmente, al bene giuridico patrimonio, anche (o forse è meglio dire anche in tal caso, prima ancora) quello dell'incolumità fisica della persona. Tale differenziazione *in peius* deriva, difatti, da un lato, dalla situazione di minorata difesa in cui versa la vittima al cospetto di una aggressione improvvisa ed audace del ladro, dall'altro, dalla elevata probabilità che tale condotta causi anche dei danni fisici alla persona (è, frequente, difatti, che in conseguenza dello strappo, il derubato cada rovinosamente a terra procurandosi delle lesioni personali), oltre, naturalmente, ad un turbamento psichico per l'aggressione violenta subita alla propria corporeità⁵⁰.

⁴⁸ Così PAGLIARO, *Principi di diritto penale*, cit., 96, il quale rileva come la previsione di una fattispecie autonoma in materia di furto in abitazione punita più severamente del furto comune o aggravato, confermi come essa «miri a tutelare, prima che gli aspetti petitori inerenti a rapporti giuridici patrimoniali, proprio quegli aspetti di fatto sui quali si fonda la tran-

quillità sociale»; MANTOVANI, *Furto in abitazione*, cit., 240; MIEDICO, *Art. 624 bis*, cit., 4438, ad avviso della quale la natura di reato complesso sembra essere enfatizzata dal *nomen juris* (furto in abitazione) attribuito alla nuova fattispecie.

⁴⁹ In tal senso Cass. pen., 27.5.2005, S., n. 41744, *DeG*, 2006, 3, 53.

A discapito delle apparenze, si deve, però, rilevare che anche questa fattispecie è stata oggetto di discussioni durante le fasi di gestazioni della novella. Com'è noto, nella versione originaria del disegno di legge governativo (il già menzionato d.d.l. 5925/2001) era stata prevista la trasformazione dell'aggravante in parola in una nuova diversa ipotesi di rapina e, conseguentemente, il suo inserimento all'interno dell'art. 628 c.p.⁵¹. Proprio facendo leva sulla sua natura plurioffensiva e sul dato della violenza alla persona si era, difatti, immaginato di tornare alla antica disciplina dettata per lo "scippo" nell'art. 406, ultimo capoverso, del codice penale del 1889, laddove, appunto, era considerato una forma attenuata di rapina.

Questa soluzione, però, fu accantonata in favore della sua costruzione come fattispecie qualificata di furto, dal momento che si ritenne impossibile assimilare il furto con strappo alla rapina, essendo le due condotte criminose connotate da un ben diverso disvalore sociale e, dunque, meritevoli di pene differenziate e proporzionate alla rispettiva gravità⁵².

Ciò non di meno, ancora oggi non è sempre agevole stabilire quando ci si trovi dinanzi ad una condotta qualificabile come furto con strappo, e quando ad una qualificabile come rapina, poiché in entrambe c'è lo spossessamento violento di una cosa al suo legittimo detentore con una offesa anche alla sua corporeità.

Secondo la dottrina e la giurisprudenza dominanti, la linea di demarcazione tra le due *figurae criminis* corre lungo il sottile crinale della "direzione della violenza" esplicitata dall'agente per l'appropriazione del bene altrui. Tutte le volte in cui la violenza è rivolta immediatamente nei confronti della cosa e solo indirettamente nei confronti della vittima che la detiene, si avrà il delitto meno grave di cui all'art. 624 *bis* c.p.; mentre, quelle in cui la violenza è diretta prevalentemente nei confronti del soggetto passivo dell'aggressione furtiva, si avrà il ben più grave delitto di rapina di cui all'art. 628 c.p.⁵³.

Ad avviso di un'altra parte della dottrina, tale criterio di natura prettamente materiale, andrebbe integrato con un ulteriore criterio finalistico, e si dovrebbe, quindi, guardare anche alla direzione teleologica della violenza; in quest'ottica si configura il furto, quando la violenza esercitata sulla cosa è soggettivamente diretta a separarla dal suo detentore, come, ad esempio accade nel caso in cui il ladro causi una la-

⁵⁰ MANTOVANI, *Furto in abitazione*, cit., 240; PAGLIARO, *Principi di diritto penale*, cit., 103.

⁵¹ Sul punto, si rinvia a BACCI, *Commento all'art. 2*, cit., 387.

⁵² MANDUCHI, *Art. 624 bis*, cit., 3879; di diverso avviso è PAGLIARO, *Principi di diritto penale*, cit., 104, il quale rileva come la soluzione prospettata nel d.d.l. era, invece, preferibile ri-

spetto a quella poi concretamente adottata, poiché «qualsiasi violenza che incida immediatamente o mediatamente sulla persona è sostanzialmente una violenza alla persona» e, dunque, è più opportuno qualificarla come rapina.

⁵³ MIEDICO, *Art. 624 bis*, cit., 4441; MANDUCHI, *Art. 624 bis*, cit., 3879.

cerazione del collo della vittima per sottrarle la collana; mentre, si configura la rapina, quando la violenza è rivolta nei confronti della persona proprietaria del bene, allo scopo di eliminarla, poiché costituisce un ostacolo all'impossessamento⁵⁴.

Questa tesi, da ultimo, ha trovato dei riscontri, sebbene meramente impliciti, anche in alcune recenti pronunce della Corte di Cassazione. In una decisione del 2005 è stato, difatti, affermato che «qualora la violenza sia esercitata simultaneamente sulla cosa e sulla persona per vincere la resistenza opposta dalla vittima e protesa a difendere o trattenere la cosa, ricorre il reato di rapina e non quello di furto con strappo»⁵⁵. Mentre, in un'altra sentenza del 2006, è stato sancito che ricorre il delitto di rapina «allorché la *res* è particolarmente aderente al corpo del possessore e questi, istintivamente e deliberatamente, contrasta la sottrazione, cosicché la violenza necessariamente si estende alla sua persona, dovendo l'agente vincerne la resistenza e non solo superare la forza di coesione inerente al normale contatto della cosa con essa»⁵⁶.

Ebbene, è evidente che in entrambe le suddette pronunce assume un ruolo fondamentale ai fini della qualificazione giuridica della condotta criminosa proprio l'atteggiamento soggettivo del ladro, propendendosi per il delitto di rapina tutte le volte in cui la violenza viene esercitata sulla persona non allo scopo di vincere la fisiologica resistenza opposta per le leggi della fisica dal bene da sottrarre al ladro, bensì allo scopo di vincere la resistenza opposta dalla persona offesa che, accortasi dell'aggressione, non vuole cedere il possesso della *res*.

Tuttavia, si deve rilevare che tale teoria, sebbene aiuti a dirimere taluni casi controversi, si sostanzia in una interpretazione *ultra legem* di entrambe le fattispecie, poiché finisce con il richiedere l'accertamento di un coefficiente soggettivo non preso in considerazione dal legislatore in nessuna delle due disposizioni, essendo, tanto il 624 *bis*, quanto il 628 c.p., incentrati esclusivamente sul disvalore della condotta furtiva oggettivamente violenta, a prescindere dalle logiche motivazionali seguite dal soggetto attivo.

In ogni caso, qualunque soluzione interpretativa si privilegi, si deve tener presente che questa sottile distinzione tra le due fattispecie riverbera dei significativi effetti anche sulla qualificazione giuridica da attribuire alle lesioni personali eventualmente causate dall'aggressore durante la realizzazione della condotta furtiva; qualora queste integrino la conseguenza di un furto con strappo, dovranno essergli imputate ai sensi dell'art. 586 c.p., trattandosi di lesioni come conseguenza di altro delitto; mentre, al contrario, quando siano cagionate durante lo svolgimento di una

⁵⁴ PECORELLA, *Furto*, cit., 388; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, cit., 79; MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale*, cit., 92.

⁵⁵ Cass. pen., 17.5.2005, *GDir*, 29, 27

⁵⁶ Così, Cass. pen., 3.10.2006, *DPP*, 2007, 180.

rapina, esse dovranno essergli imputate a titolo di lesioni dolose ai sensi degli artt. 582 o 585 c.p.⁵⁷.

5. Il concorso con altre circostanze aggravanti ♦ L'art. 624 *bis*, 3° co., c.p., prevede un'autonoma disposizione per il calcolo delle circostanze aggravanti, stabilendo che nel caso di concorso con qualcuna delle altre aggravanti speciali del furto di cui all'art. 625 c.p., o con altre circostanze comuni, si debba applicare la pena della reclusione da tre a dieci anni prevista per il furto pluriaggravato.

La *ratio* di questa opzione è da ravvisarsi nel condivisibile intento del legislatore della riforma di evitare l'incongruenza irragionevole che le altre figure di furto pluriaggravato risultino sanzionate in maniera più severa rispetto al furto in abitazione o con strappo⁵⁸.

Sembra, invece, frutto di un banale errore di sciatteria legislativa la cornice editale della pena *pecuniaria* cumulativa con la detentiva prevista in tale terzo comma. Il minimo edittale di 206 euro è, infatti, inferiore rispetto al minimo edittale di 309 euro previsto nel primo comma per l'ipotesi base⁵⁹.

⁵⁷ In argomento, MANDUCHI, *Art. 624 bis*, *cit.*, 3880.

⁵⁸ PISA, *Le misure restrittive*, *cit.*, 942; MAN-

DUCHI, *Art. 624 bis*, *cit.*, 3880; MIEDICO, *Art. 624 bis*, *cit.*, 4442.

⁵⁹ MIEDICO, *Art. 624 bis*, *cit.*, 4442.